



DIREZIONE DIDATTICA 1 - SESTU (CA)
Prot. 0011108 del 28/12/2023
IV (Uscita)

Ministero dell'Istruzione e del Merito

I Circolo didattico "S.G.Bosco" Sestu

Via Repubblica, 22 - 09028 Sestu

☎ 070/260146 - Peo caee033002@istruzione.it - Pec caee033002@pec.istruzione.it - www.primocircolosgboscosestu.edu.it

[C.F. 80006380929](https://www.caf.it/80006380929) - C.M. CAEE033002

Sestu, 28 dicembre 2023

Circ. n. 113

A tutto il personale scolastico

Alle famiglie

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di obbligo scolastico.

Si riporta qui per opportuna conoscenza quanto disposto dal D.L. 123 del 2023 relativamente alla frequenza dei minori in obbligo scolastico:

art. 114, comma 4, del D. Lgs 297/1994 dispone *"Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi"*.

Sanzioni per i detentori della responsabilità genitoriale.

L'art. 12 comma 8 del DL 123/2023 ha introdotto un inasprimento dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione **introducendo nel Codice Penale l'articolo 570-ter di seguito riportato: Art. 570-ter CP (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori):**

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze

ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Lo stesso articolo 12 del DL 123/2023 prevede le seguenti modifiche al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 Art. 2, comma 3 bis: **“non ha altresì diritto al trasferimento dell'assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione”** Art. 8, comma 3 bis: “Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.”

Stante le modifiche inerenti la trasmissione dei dati personali ad altri soggetti si allega alla presente e si pubblica in Amministrazione Trasparente la nuova informativa trattamento dati personali per genitori e alunni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Marcella Pinna